

CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA



Gli aggiornamenti più recenti

- rateizzazione delle cartelle di pagamento
- compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti d'imposta o crediti verso PA
- modifica dell'importo minimo per l'iscrizione a ruolo

aggiornamento agosto 2014

ISCRIZIONE
A RUOLO

PIANI
DI RATEAZIONE

SOSPENSIONE
DELLA RISCOSSIONE

PROCEDURE CAUTELARI
ED ESECUTIVE

COMPENSAZIONI
CARTELLE E CREDITI

CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA



INDICE

1. CARTELLE DI PAGAMENTO	2
>>La riscossione mediante cartella	2
>>Il pagamento a rate delle cartelle	6
>>La compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta	8
>>La compensazione fra le cartelle e i crediti verso la PA	9
>>L'annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella.....	9
2. LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI.....	10
>>Procedure cautelari: il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca.....	10
>>Procedure esecutive: il pignoramento	11

L'AGENZIA
INFORMA

aggiornamento agosto 2014

1. CARTELLE DI PAGAMENTO

>>La riscossione mediante cartella

L'Agenzia delle Entrate svolge l'attività di riscossione "coattiva" dei tributi - in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente - tramite la società per azioni "Equitalia", presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con tre "Agenti della riscossione": Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud.

IL RUOLO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall'ente impositore, contenente i debitori e le somme da essi dovute.

Il decreto legge n. 16/2012 ha aumentato l'importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all'iscrizione a ruolo.

Dal 1° luglio 2012 non si procede più all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d'imposta, a 30 euro.

Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni:

- predisposizione e notifica delle cartelle
- riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

ATTENZIONE

Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti "accertamenti esecutivi").

LA CARTELLA

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o - per le società con sede in alcune regioni - per "Posta Elettronica Certificata" (PEC).

Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro:

- la descrizione degli addebiti le istruzioni sulle modalità di pagamento
- l'intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte
- le indicazioni per l'eventuale proposizione del ricorso
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l'intero compenso dovuto all'Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l'Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

ATTENZIONE

Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all'ente che ha emesso il ruolo.

ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nella cartella.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

Se il tributo dovuto è dell'Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell'Agenzia e ai Centri di assistenza multicanale (telefonando al n. **848.800.444**).

All'Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Estratto conto

Equitalia fornisce ai cittadini il servizio on line "Estratto conto", grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell'Agente della riscossione. Per l'accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare il "Cassetto fiscale" (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall'Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.

Effettuato l'accesso all'estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall'anno 2000. Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all'Agente della riscossione di competenza.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA

La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto importanti novità in materia di sospensione e annullamento dell'attività di riscossione.

Dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all'incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l'atto emesso dall'ente creditore è interessato da:

- prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore
- sospensione amministrativa o giudiziale
- sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte
- pagamento in favore dell'ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell'agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. Essa deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da un documento di riconoscimento.

ATTENZIONE

Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul suo sito internet (www.gruppoequitalia.it). Può essere presentato agli stessi sportelli o inviato via fax o via email (gli indirizzi sono riportati sul modello), oppure tramite raccomandata a/r.

Esito della richiesta di sospensione

Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L'ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all'agente della riscossione l'esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi **220 giorni** dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto.

ATTENZIONE

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'agente della riscossione (per esempio, un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di addebito dell'Inps). Per tali atti, occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.

I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo, come riportato nella tabella che segue.

TIPO DI CARTELLA DI PAGAMENTO	TERMINE PER LA NOTIFICA
cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972)	31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata)
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr 600/1973)	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, DI 185/2008)	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo

(*) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche

ATTENZIONE

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine è più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (in cui l'importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.

I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso:

- gli sportelli dell'Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva
- qualsiasi sportello bancario
- gli uffici postali
- i tabaccai abilitati.

I soggetti diversi dall'Agente della riscossione possono applicare una commissione d'incasso.

I bollettini Rav, inoltre, possono essere pagati attraverso i servizi web e i call center delle società del Gruppo Equitalia che consentono il pagamento telematico o attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante, per esempio bancomat. Fuori dal territorio nazionale può essere eseguito mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dall'Agente della riscossione nella cartella.

>>Il pagamento a rate delle cartelle

I contribuenti che non hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione. E' possibile richiedere, alternativamente:

- un **piano di rateazione ordinario** fino a un massimo di **72 rate mensili** (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
- un **piano di rateazione straordinario** fino ad un massimo di **120 rate mensili** (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

I piani di rateazione sono **alternativi**, per cui il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario.

Le condizioni per la richiesta di un piano di rateazione straordinario sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

Il debitore può richiedere di accedere a un piano di rateazione ordinario quando si trova nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Per debiti **fino a 50 mila euro** si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti **oltre 50 mila euro** la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

Il debitore può richiedere di accedere ad un piano di rateazione straordinario quando versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile.

Si accede a un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) indicato nel modello Isee
- per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione straordinaria, il debitore può comunque chiedere ed ottenere quella ordinaria.

PROROGA DELLA RATEAZIONE

In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza.

RATEAZIONI SUCCESSIVE

E' possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di **otto rate anche non consecutive** (decadenza che, in precedenza, era invece conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive).

Proprio i contribuenti che avevano perso il beneficio in base alle vecchie regole, cioè quelli decaduti dalla rateazione alla data del 22 giugno 2013, hanno la possibilità di chiedere un nuovo piano con un massimo di 72 rate. La richiesta deve essere presentata entro il 31 luglio 2014. Il nuovo piano di dilazione concesso non è prorogabile e la decadenza interviene in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Quando si decade dal beneficio, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

DOMANDA DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione (nonché quella di proroga), comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato.

Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze, si rimanda a quanto chiarito con le direttive emanate dalla società Equitalia, disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it.

Oltre a tutte le istruzioni, sul sito è disponibile anche un simulatore di calcolo, che consente di conoscere, a seconda dell'entità del debito, il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione può concedere e il loro importo.

>>La compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta

E' prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.

Per fare ciò, bisogna utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico (reperibile sul sito di Equitalia), con cui dichiara l'avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.

In quest'ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:

- entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel
- contestualmente, se il contribuente presenta l'F24 Accise agli sportelli dell'Agente della riscossione.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.

Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di cosiddetta "compensazione orizzontale" (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Pertanto, la sanzione è commisurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato. Per esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

>>La compensazione fra le cartelle e i crediti verso la PA

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), per somministrazione, forniture e appalti.

Il credito deve essere certificato, accedendo alla piattaforma informatica del ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>).

>>L'annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella

SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL'UFFICIO

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore, chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela e ad effettuare lo "sgravio" degli importi iscritti a ruolo.

L'ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.

Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Oltre all'istanza di autotutela, Il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrere contro l'ente impositore (l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l'Agente della riscossione se contesta vizi dell'attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso il ruolo.

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione.

Se l'ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al "giudizio di ottemperanza" per ottenere l'esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

2. LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente impositore o della Commissione tributaria, l'Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.

Per farlo, può, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi:

- iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)
- iscrivere ipoteca sui beni immobili
- procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi
- procedere all'espropriazione forzata dei beni immobili
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.

RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI

Dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La disposizione non riguarda però i casi in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da egli presentata.

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, sulle somme richieste si applicano giornalmente, a partire dalla data della notifica dell'avviso e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. L'Agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all'ente creditore. Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull'intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, potranno essere stabilite dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

>>Procedure cautelari: il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca

IL FERMO AMMINISTRATIVO

È comunemente denominato "ganasce fiscali" e consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso l'iscrizione del fermo del bene mobile registrato (per esempio, un'automobile) nel Pubblico registro automobilistico. A seguito dell'adozione di questa misura, il mezzo non può circolare.

La procedura è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) di una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30

giorni, non dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione).

Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all'Agente della riscossione, né al Pubblico registro automobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri.

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

L'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a **20.000 euro**.

Se anche dopo l'iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell'immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

>>Procedure esecutive: il pignoramento

PIGNORAMENTO MOBILARE

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

I beni mobili indispensabili per l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Successivamente all'iscrizione d'ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l'Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

Questa procedura esecutiva è comunque possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

- è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente
- è l'unico immobile di proprietà del debitore

- non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile solo se:

- l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro
- sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

PIGNORAMENTO DEI CREDITI

Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest'ultimo la somma entro i limiti dell'importo dovuto.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'Agente della riscossione in misura pari a:

- 1/10 per importi fino a 2.500 euro
- 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro
- 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Il pignoramento non può includere l'ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

RISCOSSIONE COATTIVA

